



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Allegato n. 1

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Enti e organismi pubblici
LORO SEDI

Ai membri dei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

e p.c.
Alla Corte dei Conti
Agli Uffici Centrali del Bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni concernenti il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza COVID-19 e non utilizzate al 15 dicembre, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 34, commi da 12 a 14, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con riferimento alle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei diversi provvedimenti legislativi adottati in relazione all'emergenza COVID-19¹, si ritiene di dover richiamare l'attenzione degli Enti ed organismi pubblici e dei relativi collegi di revisione o sindacali in ordine alle disposizioni di seguito riportate.

1

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Il comma 8, primo periodo, dell'art. 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che *“Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze”*.

Il comma 9 del medesimo articolo ha poi precisato che *“Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”*. Con Circolare n. 21 del 23 novembre 2020, è stato indicato il capitolo 3330 del capo 10 dell'entrata del bilancio dello Stato sul quale operare il versamento previsto dal citato comma 9.

Con successiva Circolare del 9 dicembre 2020, n. 25 avente ad oggetto *“Chiarimenti concernenti le disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157”* (ora art. 34, commi da 12 a 14, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), cui si rinvia, sono state poi fornite indicazioni operative, finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni sopra citate.

In particolare, è stato evidenziato che le somme trasferite dalle Amministrazioni centrali alle proprie articolazioni territoriali o agli enti o organismi destinatari delle predette risorse, dovranno essere assoggettate al monitoraggio di cui al primo periodo dell'articolo 265, comma 8, del citato D.L. 34/2020 e, qualora non utilizzate entro il corrente anno 2020 per le finalità previste dalle relative norme, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Per le spese di parte corrente, per somme *“utilizzate”* si intendono quelle effettivamente impegnate sulla base di atti presupposti adottati dagli organi competenti nel corso del corrente anno per le finalità previste dai citati decreti legge COVID-19.

Le spese in conto capitale possono essere conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 2021 per le medesime finalità previste dalla legge.

Per gli Enti ed organismi vigilati da codeste Amministrazioni si precisa che, nell'ipotesi in cui la restituzione delle somme non utilizzate non fosse avvenuta nel rispetto delle tempistiche indicate nel citato comma 9, i medesimi Enti ed organismi provvederanno ad effettuare il versamento al bilancio dello Stato, previa verifica da parte dei collegi dei revisori o sindacali da concludersi **entro il 28 febbraio 2021**, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione vigilante ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I collegi di revisione o sindacale, nella cui fattiva e tempestiva collaborazione si confida, avranno cura di verificare la corretta applicazione delle disposizioni richiamate ai sensi del comma 14 dell'articolo 34 del citato decreto legge n. 137 del 2020.

I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali provvederanno ad assicurare la trasmissione della presente circolare agli altri componenti dell'organo di controllo ed agli Enti ed organismi pubblici presso cui svolgono l'attività di revisione o sindacale.

Il Ragioniere Generale dello Stato